



PROVINCIA DI IMPERIA

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Oggetto: Fornitura personal computer e prodotti software di automazione d'ufficio per Uffici Provinciali – Codice CIG: Z442E70A7B.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1

Oggetto

Oggetto dell'appalto è la fornitura di personal computer e prodotti software di automazione d'ufficio per Uffici Provinciali, precisamente indicati nella scheda di specifiche tecniche – Allegato A) predisposta dal competente Ufficio CED, che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.

Per chiarimenti tecnici in materia, rivolgersi a: Ufficio Sistema Informativo – Provincia di Imperia – Ing. Giacomo Schenardi – Tel. 0183-704283 - E-mail: sistema.informativo@provincia.imperia.it.

La fornitura è composta da unico lotto inscindibile.

Delimitazione dell'oggetto – attuale dotazione: La Provincia di Imperia deve procedere alla sostituzione di personal computer obsoleti e vetusti, dotati di sistema operativo Windows XP Pro non più supportato da Microsoft, con nuove apparecchiature. Si precisa altresì che il sistema di posta elettronica in uso è basato su software Microsoft Exchange server 2007. La versione di Outlook fornita facente parte del pacchetto applicativo Office deve connettersi con il server Microsoft Exchange server 2007.

ART. 2

Ammontare dell'affidamento e quantitativi della fornitura

Il prezzo a base d'appalto ammonta rispettivamente ad **Euro 17.300,00= (Euro diciassette mila trecento / 00) oltre IVA (22%), scheda di specifiche tecniche – Allegato A).**

I quantitativi sono indicativi e pertanto potranno subire variazioni in più od in meno senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere prezzi e/o condizioni diversi da quelli risultanti dall'offerta, né vantare alcun diritto, né muovere eccezioni. Le eventuali variazioni sono comunque limitate al 30% del quantitativo totale sopra indicato.

ART. 3

Procedura e criterio di aggiudicazione

Procedura ad affidamento diretto, previa consultazione di almeno due operatori economici mediante richiesta di offerta elettronica online (RdO) sul MEPA Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del medesimo decreto.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere all'esame delle offerte e dell'aggiudicazione della gara anche in presenza **di una sola offerta valida.**

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all'aggiudicazione:

- per esigenze di interesse pubblico;
- qualora nessuna offerta sia ritenuta valida o conveniente o idonea;

così come di riaprire i termini per la partecipazione o di rinnovare la gara, senza che il partecipante possa vantare pretese o diritti di alcuna natura.

ART. 4 **Offerta economica**

L'offerta economica dovrà contenere il prezzo complessivo offerto ed anche il prezzo unitario praticato per le singole apparecchiature hardware, prodotti software e servizi annessi.

Unitamente all'offerta la ditta dovrà presentare anche la documentazione indicata al punto 16 della lettera di invito e quella del successivo art. 6 del presente documento.

L'offerta dovrà pervenire entro i termini e secondo le modalità indicate nella lettera di invito, nel presente documento e nella richiesta di offerta.

Le ditte concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Il prezzo offerto si intende accettato dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e, pertanto, deve intendersi assolutamente invariabile per tutta la durata del contratto in relazione a qualsiasi evento futuro.

L'Amministrazione ha facoltà di dar luogo all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente, in ogni caso resta ferma la facoltà dell'ente di non procedere ad aggiudicare la gara motivatamente.

ART. 5 **Requisiti di conformità e sicurezza**

Tutte le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:

- i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- le apparecchiature fornite dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs 18 maggio 2016 n. 80 relativamente alla Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e conseguentemente essere marcate e certificate CE;
- i requisiti di immunità definiti dalla EN55024;
- i requisiti relativi alla restrizione all'uso di sostanze pericolose previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dalla direttiva 2011/65/UE, (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27.

ART. 6

Attestazioni, attività, documentazione e garanzie sui prodotti

Attestazioni

Per partecipare all'appalto ciascuna ditta dovrà attestare che il materiale informatico richiesto è in produzione e le licenze software saranno fornite in originale autentica ovvero essere fornite di certificato di Copyright.

Tutto il materiale dovrà essere fornito completo di ogni accessorio necessario al funzionamento delle apparecchiature, nonché di manuali per l'installazione e l'uso, drivers, software e materiali necessari al collaudo, oltre alla licenza d'uso dei programmi.

La relazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate al punto 16 della lettera di invito, deve riportare marca e modello e specifiche tecniche dei prodotti hardware e software offerti. Il materiale proposto deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella scheda di specifiche tecniche – Allegato A) e quelle del presente Capitolato speciale d'appalto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Attività

Per tutte le apparecchiature e/o programmi forniti svolgere le seguenti attività:

- consegna nel luogo indicato nelle premesse della lettera di invito;
- test e collaudo delle apparecchiature;
- rilascio documentazione di completamento fornitura.

Documentazione

L'impresa è obbligata a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo.

Garanzie sui prodotti

Dovranno essere fornite le **condizioni di garanzia** come dettagliatamente indicate nell'allegata scheda di specifiche tecniche – Allegato A). Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.

La garanzia dovrà comprendere i costi relativi alla manodopera e ai pezzi di ricambio, nonché la sostituzione delle apparecchiature difettose e di quanto altro necessario, salvo quanto espressamente indicato nell'anzidetta scheda di specifiche tecniche.

In caso di apparecchiature difettose o guastatesi nel periodo della garanzia, per cause non dipendenti dalla volontà di questa Amministrazione, la ditta dovrà provvedere ad eseguire tutte le attività per il ripristino della funzionalità delle medesime.

ART. 7

Termini di consegna

Il prima possibile e comunque entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione definitiva della RdO. Nessuna eccezione potrà essere posta dalla ditta se la consegna dovesse essere posticipata ad insindacabile giudizio della scrivente Amministrazione.

ART. 8

Comunicazione di avvenuto completamento della fornitura

La ditta aggiudicataria della fornitura è obbligata a comunicare per iscritto la data di avvenuta consegna del materiale fornito.

ART. 9

Verifica di conformità/collaudo della fornitura

La verifica di conformità/collaudo delle apparecchiature e programmi forniti, eseguita ai sensi dell'art. 102 del Codice, è effettuata da personale dell'Amministrazione alla presenza di incaricati della ditta aggiudicataria, che debbono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e avvio in esercizio.

ART. 10

Ripetizione della verifica di conformità/collaudo

Qualora le apparecchiature fornite, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della ditta, entro venti (20) giorni.

ART. 11

Penali nel ritardo della consegna

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della fornitura si applicherà una penale di € 100,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 12

Penali nel ritardo della verifica di conformità/collaudo

La penale di cui all'art. 11 del presente documento si applica anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità/collaudo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito.

ART. 13

Sostituzione hardware e software

La stazione appaltante ha facoltà di richiedere la sostituzione del materiale informatico hardware e software con versioni nuove o modificate alle condizioni determinate nel presente documento.

ART. 14

Riservatezza

Il prestatore della fornitura ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano sulle apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura dei prodotti hardware, software e servizi annessi. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a questa Provincia.

Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del medesimo a gare e appalti.

Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Responsabile della Protezione dei dati della Provincia di Imperia (DPO)

Il Responsabile della Protezione dei dati della Provincia di Imperia, designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679, è la società Liguria Digitale S.p.A., Via Melen 77 – 16152, Genova, Telefono: 01065451, Email: privacyweb@liguriadigitale.it, Pec: protocollo@pec.liguriadigitale.it.

ART. 15
Avvalimento

L'avvalimento è regolato dall'art. 89 del Codice. In caso di avvalimento presentare tutta la documentazione prevista dal medesimo articolo.

ART. 16
Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 del Codice.

ART. 17
Modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti alla ditta aggiudicataria della fornitura di che trattasi, saranno a 30 giorni data ricevimento fattura elettronica, emessa secondo i principi dello split payment, previa verifica del positivo funzionamento delle apparecchiature/software forniti. Eventuali interessi di mora, se dovuti, saranno determinati a norma di legge.

ART. 18
Valutazione rischi da interferenza nell'esecuzione della prestazione contrattuale

Data la natura della presente fornitura, la valutazione dei rischi dovuti ad interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non si prevede la redazione del DUVRI e, come conseguenza, gli oneri relativi alla sicurezza per rischi dovuti a tali interferenze sono stati valutati in € 0,00 (zero virgola zero zero).

ART. 19
Risoluzione del contratto

Nel caso di risoluzione del contratto si rimanda all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 20
Rescissione del contratto

Nel caso di rescissione del contratto si rimanda all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 21
Abusi ed irregolarità

Qualora si verificassero abusi ed irregolarità da parte della ditta appaltatrice, in relazione alla quantità e qualità della merce fornita, il contratto verrà risolto, previa semplice contestazione, con riserva di ogni ulteriore azione di risarcimento o penale, ove ne ricorrano gli estremi.

ART. 22
Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice, quest'ultima non potrà sospendere la fornitura, fatto salvo il diritto di far valere le proprie ragioni in sede competente.

Il rifiuto o il ritardo ingiustificato nella fornitura per oltre trenta (30) giorni dalla scadenza del termine stabilito all'art. 7 di cui sopra, il contratto si intenderà automaticamente risolto e la Provincia di Imperia potrà fornirsi presso altra ditta ponendo a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri.

ART. 23

Sgravi della Provincia di Imperia

L'appalto viene conferito a tutto rischio e pericolo della ditta aggiudicataria, mentre la Provincia di Imperia non sarà mai, né verso la ditta né verso altri, in alcun modo responsabile per qualunque fatto o danno derivante a chicchessia, in dipendenza e per effetto dell'appalto conferito.

La ditta aggiudicataria terrà, pertanto, sempre e completamente sollevata la Provincia di Imperia per danni, molestie e spese che potessero comunque conseguire alle cose ed alle persone, direttamente od indirettamente, per effetto anche parziale o riflesso dell'appalto aggiudicatole.

ART. 24

Foro competente

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in modo esclusivo ed inderogabile è quella del Foro di Imperia.
